

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Manovra correttiva 2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 31.05.2010 n. 78 Le norme di interesse per i Comuni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2010 n. 125 (suppl. ord. n. 114/L) e dopo alcuni rimaneggiamenti, entra in vigore il Decreto Legge n. 78/2010 contenente la manovra economica del Governo e si avvia l'iter di conversione in legge del provvedimento.

Obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il peso dello Stato e degli apparati pubblici nell'economia italiana attraverso tagli alla spesa pubblica e riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, al fine di ricondurre nel 2012 il rapporto tra indebitamento e PIL entro il 3%, come previsto dal Trattato di Maastricht.

Il dl 78, composto da 56 articoli che pubblichiamo in allegato, contiene numerose disposizioni di particolare interesse per gli Enti Locali, quali:

Art. 4 : Attivazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche

Art. 5 : Contenimento delle spese della politica e modifiche all'art. 82 e seguenti del TUEL 267/2000

Art. 6: Riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni degli apparati amministrativi

Art. 7: Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici

Art. 8: Risparmi di spesa in materia di affitti, manutenzioni alienazione ed acquisti di immobili

Art. 9: Contenimento delle spese di personale, nuovi vincoli assunzionali e blocco dei contratti

Art. 11: Innalzamento delle soglie per l'invalidità

Art. 12 : Rateizzazione indennità di fine rapporto e trattamenti analoghi

Art. : 13 Istituzione dell'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni

Art. 14: Modifiche al Patto di stabilità, facoltà assunzionali altre disposizioni sugli enti territoriali

Art. 18: Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Art. 19: Aggiornamento del catasto

Art. 49: Disposizioni in materia di conferenza di servizi

Art. 50: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Vediamo il contenuto della manovra nel dettaglio:

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni (Art. 4)

L'art. 4 contiene delega al Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria, al fine di

favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti.

Viene fissato nello 0,2 per cento dei pagamenti il canone a carico del gestore finanziario del servizio.

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici (Art. 5)

Al **comma 5** si prevede che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Il **comma 6** contiene modifiche all'articolo 82 del TUEL 267 che si riporta di seguito con le modifiche (ingrassetto):

Art. 82 - Indennità

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. (SOSTITUISCE IL PRECEDENTE COMMA 2);

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 25, legge n. 244 del 2007)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione **(e dei gettoni di presenza ELIMINATO)** di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 5 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di

comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale (ELIMINATO);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità **(e dei gettoni di presenza ELIMINATO)** sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione **(dei gettoni di presenza ELIMINATO)** delle indennità di funzione è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

Al **comma 7** si prevede inoltre che 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto a rideterminare (per un periodo non inferiore a tre anni) gli importi delle indennità di cui all'art. 82 del TUEL come segue:

riduzione:

- 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti
- 7 % per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti;
- 1% per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dalle riduzioni i comuni con meno di 1000 abitanti.

Viene previsto il divieto di attribuzione di retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti, agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni), aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche.

Il **comma 8** contiene modifiche all'art. 83 del TUEL 267 e precisamente:

Art. 83 - Divieto di cumulo

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire **(i gettoni di presenza previsti ELIMINATO)** alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 77 comma 2, non percepiscono alcun compenso, **(tranne quello dovuto per spese di indennità di missione ELIMINATO)**, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si

trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Il **comma 9** contiene modifiche all'articolo 84 del TUEL 267:

Art. 84 - Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, **(sono dovuti ELIMINATO)** è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, **(nonchè un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese ELIMINATO)**, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, è corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il **comma 10** contiene modifiche all'articolo 86 comma 4 del TUEL 267:

Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

4. Alle indennità di funzione **(e ai gettoni di presenza ELIMINATO)** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il **comma 11** in fine contiene il divieto per chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo di riceverne più di una indennità di funzione, a sua scelta.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (Art. 6)

Il **comma 3** prevede una riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il taglio decorre dal 1 gennaio 2011 e vale fino al 31 dicembre 2013.

Il **comma 5** prevede l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Il **comma 6** prevede il taglio del 10% a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio, del

compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché delle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto, dalle amministrazioni pubbliche.

Il **comma 7** contiene disposizioni dirette al contenimento delle spese per incarichi e consulenze.

Si prevede infatti che al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il **comma 8** contiene l'obbligo a decorrere dal 2011, di effettuare tagli superiori al 20% delle spese sostenute nell'anno 2009, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Il **comma 9** prevede che a decorrere dall'anno 2011 non sarà più possibile effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il **comma 10** dispone inoltre che anche le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformino al principio di riduzione di spesa di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9.

Il **comma 12** prevede, a partire dal 2011, il taglio superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, per spese per missioni.

Il limite di spesa sopra detto può comunque essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Il **comma 13** prevede, a partire dal 2011, l'obbligo del contenimento delle spese per attività di formazione (non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009).

Il mancato rispetto di tali limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il **comma 14** contiene l'obbligo di contenimento all' 80%, della spesa sostenuta nell'anno 2009, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con la possibilità di derogare a detto limite, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

L'obbligo non vale per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il **comma 19** prevede in capo alle società pubbliche il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

A norma del **comma 20** tutte le disposizioni dell'art. 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici, riduzione dei contributi a favore di enti (Art. 7)

L'art. 7 prevede una serie di soppressioni ed incorporazioni di enti ed organismi pubblici. Oltre a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto (che contiene l'elenco degli enti soppressi), in particolare:

- l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
- l'IPOST e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'INPS,
- l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL;
- l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autoridrammatici(ENAPPSMSAD) e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals
- l'Istituto distudi e analisi economica (Isae) e' soppresso le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia edellefinanze
- l'Ente italiano Montagna (EIM) e'soppresso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente
- l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) e' soppresso e le relative funzioni sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca.

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche (Art. 8)

Lart. 8 prevede una serie di disposizioni concernenti risparmi di spesa per le Amministrazioni Pubbliche in materia di affitti, manutenzione alienazione ed acquisti di immobili, nonché di ottimizzazione della spesa per beni e servizi.

A norma del **comma 15** le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza , nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Come previsto dal **comma 2**, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15 stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

A norma del citato art. 2, comma 222, della Legge n. 191 (Legge finanziaria 2010), le comunicazioni riguardano tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo (proprietà, locazione passiva, in uso governativo, altro), immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici.

Il **comma 12** posticipa al 31 dicembre 2012 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008 , in materia di rischio da stress lavoro-correlato.

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (Art. 9)

L'articolo 9 contiene una serie di disposizioni in ordine al contenimento della spesa di personale.

Secondo quanto previsto dal **comma 1**, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Inoltre secondo quanto disposto dal **comma 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 e fino a 150.000 euro lordi annui, sono ridotti del 5% , nonche' del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

Tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.

Inoltre fino al 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione sopra indicata.

Il **comma 4** interviene inoltre sui rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 che non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 %. Tale disposizione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto.

Il successivo **comma 17**, in aggiunta, dispone il blocco, senza possibilita' di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Sempre in tema di personale il **comma 28** dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.

Gli stessi limiti dovranno essere osservati per quanto riguarda la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per espressa previsione del decreto, le disposizioni sopra dette costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.

Secondo quanto previsto dal **comma 29**, anche le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, hanno l'obbligo di adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni sopra riportate.

In materia di trattenimento in servizio del personale, il **comma 31** prevede che tale opzione possa essere esercitata esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale.

Le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Sono esclusi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il **comma 32**, in materia di incarichi dirigenziali, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Viene abrogato inoltre l'art. 19, comma 1ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21 comma 1 secondo periodo. **L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico (ABROGATO).**

Il **comma 36** prevede norme di salvaguardia per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, che potranno effettuare, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

Sono fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva.

Riduzione della spesa in materia di invalidità (Art. 11)

Per le domande presentate dal 1 giugno 2011 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 50 e' elevata nella misura pari o superiore all'85%.

Interventi in materia previdenziale (Art. 12)

A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato in ratei (massimo 3) secondo il valore dell'ammontare complessivo della prestazione.

Tali disposizioni non si applicano in ogni caso alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Casellario dell'assistenza (Art. 13)

L'art. 13 istituisce, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

A norma del **comma 3** tutti gli enti e le amministrazioni interessate hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica al Casellario i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità che verranno stabilite dall'INPS.

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (Art. 14)

L'articolo 14 ridefinisce il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nelle misure seguenti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

A norma del **comma 2** si opera una riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario in misura pari agli importi sopra detti.

A modifica ed integrazione di quanto previsto in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, e 77-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, secondo il **comma 3** del decreto, i trasferimenti dovuti agli enti locali inadempienti, sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

La riduzione è a valere sui trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'Interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui.

In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In materia di facoltà assunzionali per gli enti, il **comma 7** contiene modifiche all'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che è sostituito dal seguente:

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli

enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Il **comma 8** ed il **comma 9** abrogano e modificano in parte l'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente le spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio.

Il testo risultante il seguente:

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo: ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.(ABROGATO)

2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.(ABROGATO)

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita.

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare

riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.(ABROGATO)

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

- a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
- b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 9 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
- c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 3milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (ABROGATO)

7. (NUOVO) E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

Il **comma 11** consente alle province ed ai comuni con più di 5.000 abitanti di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 % dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

Sempre in materia di patto di stabilità, il **comma 12** sospende per l'anno 2010 quanto previsto dai commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 7 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico

assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti; 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti; 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti; 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

I commi dal 26 al 31 sono diretti ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale)

Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali)

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 7 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 7 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono obbligati ad esercitare tali funzioni in forma associata, attraverso convenzione o unione.

La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

Negli altri casi sarà la Regione ad individuare, con propria legge, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sarà individuato il termine entro il quale i comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni in forma associata.

Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

Il **comma 32** dispone che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società mentre entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società ed hanno l'obbligo, entro il 31 dicembre 2011 di porre in liquidazione le altre società già costituite.

Il **comma 33** in fine fornisce l'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo (Art. 18)

L'articolo 18 prevede la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

Il **comma 2** prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di istituire il Consiglio tributario con regolamento consiliare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

I Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali

riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Aggiornamento del catasto (Art. 19)

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio.

L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Disposizioni in materia di conferenza di servizi (Art. 49)

L'art. 49 contiene modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 per quanto concerne la conferenza di servizi il testo degli articoli modificati è il seguente:

Art. 14 (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente (**indice di regola ELIMINATO**) può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate **ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti**

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data.

Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. **La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali**

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14 bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora

effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 1, comma 3 e 17 comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. (SOPPRESSO)

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità' regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

COMMI DA 3 A 3 QUATER SONO ABROGATI

(NUOVO COMMA 3)

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Censimento (Art. 50)

È indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni nonprofit.

Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano Generale di censimento, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013.

Bergamo, 7 giugno 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord